

064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
3. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

**064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267**

-

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina

fine

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

accordi di ristrutturazione

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

**064 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria - Dlgs 14/2019 -Art. 182-sexies
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267**

-
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello